

CRITERI DI VALUTAZIONE

**Base di valutazione per le materie plastiche
e altri materiali organici a contatto con
l'acqua potabile^{1,2} (KTW-BWGL)**

PROGETTO DI

¹ Notificato ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (GU L 241 del 17.9.2015, pag. 1).

² Notificato con il numero 2025/xxx/D

I. Modifiche

Sono apportate le seguenti modifiche:

1. Al punto 2 Campo di applicazione, dopo la seconda frase è inserito il seguente comma:
"In alternativa, i requisiti della decisione di esecuzione (UE) 2024/368 si applicheranno agli elastomeri e agli elastomeri termoplastici a decorrere dal 1° marzo 2026. Va osservato che i requisiti della base di valutazione KTW e i requisiti della decisione di esecuzione (UE) 2024/368 devono essere considerati separatamente. Non è possibile mescolare o combinare i documenti normativi e le loro specifiche".
2. Al punto 5.2.2 Sostanze di partenza non elencate alla lettera a) Basso uso, dopo il paragrafo 1 è aggiunto quanto segue: "I monomeri con un tasso massimo di applicazione inferiore allo 0,5% (m/m) rispetto al prodotto finale di un materiale, necessari per regolare la lunghezza della catena/reticolazione e che sono incorporati nella catena polimerica, possono essere utilizzati se viene rispettata la restrizione di migrazione $MTC_{tap} = 0,1 \mu\text{g/l}$ ".
3. Al punto 5.3.3 Requisiti di torbidità e colorazione, il nome della norma "DIN EN ISO 7027: 2016-11" è sostituito da "DIN EN ISO 7027-1: 2016 11".
4. Nella seconda frase del punto 5.4.2 Requisiti del riempitivo, "conformemente alla norma DIN 53770¹⁴ parti 1 e 13" è modificato in "conformemente alla norma DIN 53770¹⁴ parti 1 e 16". Nella nota a piè di pagina 14, la parte 13 è soppressa.
5. Al punto 5.4.2 Requisiti del riempitivo, ad esempio per il fluoruro, il termine "valore del parametro" è sostituito dal termine "valore limite".
6. Al punto 5.4.3 Requisiti relativi ai coloranti, il riferimento alla parte 13 della norma DIN 53770 è soppresso al paragrafo 4.
7. Al punto 5.6.3 Requisiti per le prove effettuate utilizzando il metodo volumetrico (metodo 2), la tabella 4 è così modificata:

Tabella 4: Valutazione dei risultati delle prove eseguite con il metodo 2 ai sensi di quanto previsto dal DIN EN 16421: 2015-05

Requisito	Informazioni sui risultati delle misurazioni del metodo 2 secondo DIN EN 16421						
	1a	1b	1c	1d facoltati vo	2a	2b facoltati vo	3a
M1	Tutti i valori $\leq (0,05 \pm 0,02)$ ml/800 cm ²						
M2	Se $1a \geq 1b$, 1a non è utilizzato per la valutazione		Tutti i valori $\leq (0,12 \pm 0,03)$ ml/800 cm ² , dove $1c \leq 1b$ e $3a \leq 2a$				
facoltativo	Se $1a < 1b$ e $1a \leq (0,12 \pm 0,03)$ ml/800 cm ²	Se $1b \geq 1c$, 1b non è utilizzato per la valutazione	Tutti i valori $\leq (0,12 \pm 0,03)$ ml/800 cm ² , dove $1d \leq 1c$ e $2b \leq 2a$ e $3a \leq 2a$				
M3	Se $1a \geq 1b$, 1a non è		Tutti i valori $\leq (0,20 \pm 0,03)$ ml/800 cm ² ,				

Requisito	Informazioni sui risultati delle misurazioni del metodo 2 secondo DIN EN 16421		
	utilizzato per la valutazione		dove $1c \leq 1b$ e $3a \leq 2a$
facoltativo	Se $1a < 1b$ e $1a \leq (0,20 + 0,03)$ ml/800 cm ²	Se $1b \geq 1c$, $1b$ non è utilizzato per la valutazione	Tutti i valori $\leq (0,20 \pm 0,03)$ ml/800 cm ² , dove $1d \leq 1c$ e $2b \leq 2a$ e $3a \leq 2a$

PROGETTO DI

Osservazione:

esiste una tendenza all'aumento dei valori misurati da considerare conformemente alla tabella 4 per il requisito M2 o M3 se la differenza tra i valori misurati da valutare è $> 0,06 \text{ ml/800 cm}^2$.

8. Al punto 5.7 Prodotti multistrato, al paragrafo 5, il riferimento al punto 6.3.1 è modificato al punto 6.3.

9. Al punto 6.1 Valutazione della formulazione, il paragrafo 4 è modificato come segue:

"Se nell'elenco positivo corrispondente sono utilizzate sostanze di partenza polimeriche con la specifica "Massa molare $> 1000 \text{ Da}$ " o se sono utilizzate sostanze di partenza polimeriche conformemente al punto 5.2.2, lettera e), oltre alle impurità da indicare devono essere richieste anche informazioni sulla distribuzione del peso molecolare e sulle proporzioni degli oligomeri con masse molecolari inferiori a 1000 Da ."

10. Al punto 6.3.1 Esecuzione della prova di migrazione, dopo il paragrafo 3 è inserito il seguente paragrafo:

"La prova dell'acqua calda riguarda l'applicazione dei prodotti che entrano in contatto con l'acqua calda; non è necessaria alcuna prova supplementare dell'acqua calda."

Appendici alla base di valutazione per le materie plastiche e altri materiali organici a contatto con l'acqua potabile (KTW-BWGL)

Parte specifica del polimero

Appendice A Plastica

11. Al punto A.1.1 Materie plastiche, nella prima frase, "(secondo la norma DIN EN 472:2013-06)" è sostituito da "(secondo la norma DIN EN ISO 472: 2013-06 e DIN EN ISO 472/A1: 2019 03)".
12. Al punto A.2 Elenco positivo delle materie prime per la produzione di materie plastiche, la prima frase è modificata in:
"Solo le sostanze autorizzate di cui al regolamento (UE) n. 10/2011 (elenco dell'Unione) e al regolamento (UE) n. 2024/3190 (elenco dell'Unione sulle materie plastiche), le sostanze ammesse per la plastica negli elenchi positivi 4MSI e le materie prime elencate nella tabella A-1 possono essere utilizzate per la fabbricazione di materie plastiche a contatto con l'acqua potabile."
13. Nella tabella A-1, alla seguente voce relativa alla sostanza è aggiunto il seguente numero CAS:
"Proteina di frumento con n. CAS 93384-22-6 nella tabella A-1 Additivi e coadiuvanti."

Appendice B Rivestimenti organici

14. Al punto B.2.2 Informazioni sulla composizione, nella seconda frase "(DIN EN ISO 4618: 2015-1)" è sostituito da "(DIN EN ISO 4618: 2023-05)".
15. Al punto B.3.1.1.9 "Altri monomeri", è aggiunto quanto segue:

Rif. n.	N. CAS	Sostanza	Restrizione MTC _{tap} in µg/l	Altri vincoli
	1071-93-8	acido adipico diidrazide	2,5 0,1 per idrazina	solo per rivestimenti in polvere
20080	2495-37-6	metacrilato di benzile	300 come acido metacrilico	

16. Al punto B.3.1.9 Coadiuvanti alla polimerizzazione, sono aggiunte le seguenti voci:

Rif. n.	N. CAS	Sostanza	Restrizione MTC _{tap} in µg/l	Altri vincoli
	34562-31-	3,5-dietil-1,2-diidro-1-	0,1	solo per acqua

Rif. n.	N. CAS	Sostanza	Restrizione MTC _{tap} in µg/l	Altri vincoli
	7	fenile-2-propilpiperidina	0,1 per 2-propil-3-etilchinolina	fredda
	603-35-0	trifenilfosfina	0,1 0,1 per ossido di trifenilfosfina	

17. I seguenti numeri CAS sono aggiunti alle seguenti voci relative alle sostanze nella tabella B-1:

"Acidi grassi di olio di mais con n. CAS 68308-50-9 al punto B.3.1.1.8"

"Acidi grassi di olio di pesce con n. CAS 91051-07-9 al punto B.3.1.1.8"

"Polvere di zinco con numero CAS 7440-06-0 di cui al punto B.3.1.2"

"Proteina di frumento con n. CAS 93384-22-6 di cui al punto B.3.1.7"

Appendice C Lubrificanti

18. Nella tabella C-1, alla seguente voce relativa alla sostanza è aggiunto il seguente numero CAS:

"Proteina di frumento con n. CAS 93384-22-6 di cui al punto C.3.1.3"

Appendice D Elastomeri

19. Nella tabella D-1, alle seguenti voci relative alle sostanze sono aggiunti i seguenti numeri CAS:

"Fibre di carbonio con numero CAS 308063-56-1 di cui al punto D.4.1.2"

"Resine idrocarburiche da petrolio, idrogenate con il numero CAS 88526-47-0 di cui al punto D.4.1.3"

"Proteina di frumento con n. CAS 93384-22-6 di cui al punto D.4.1.5"

II. Entrata in vigore

Il sesto emendamento entra in vigore il xx. xx. 2025, un giorno dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale federale.